



COMUNE DI SIMAXIS

(Provincia di Oristano)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 30 marzo 2023

Pubblicazione n° 343 del 5 aprile 2023

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Finalità

Articolo 2 Vigilanza

Articolo 3 Oggetto e applicazione

Articolo 4 Definizioni

Articolo 5 Disciplina del sistema sanzionatorio

TITOLO II - TUTELA FRUIZIONE E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA URBANA

Sezione I: Disposizioni comuni al titolo II

Articolo 6 Comportamenti vietati e sanzionati in via residuale

Sezione II: Della pulizia e dell'igiene

Articolo 7 Pulizia ed igiene: obblighi

Articolo 8 Pulizia ed igiene: divieti

Articolo 9 Deposito e conferimento dei rifiuti

Articolo 10 Piante: divieto

Articolo 11 Esposizione di generi alimentari per la vendita

Sezione III: Del decoro e dell'assetto degli edifici

Articolo 12 Decoro e sicurezza dei fabbricati: obblighi

Articolo 13 Decoro e sicurezza dei fabbricati: divieti

Articolo 14 Decoro dei parchi e del verde pubblico: divieti

Sezione IV: Del suolo e dello spazio pubblico

Articolo 15 Disciplina dell'occupazione

Articolo 16 Tipologia dell'occupazione

Articolo 17 Modalità di autorizzazione

Articolo 18 Lavori e depositi sul suolo pubblico

Articolo 19 Trasporto di materiali di facile dispersione

Sezione V: Del trattamento del mantenimento e della cura degli animali in ambito urbano

Articolo 20 Gli animali e la tutela dell'igiene

Articolo 21 Del trattamento degli animali d'affezione: obblighi

Articolo 22 Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici

Sezione VI: Della tutela della quiete e del riposo

Articolo 23 Disposizioni generali

Articolo 24 Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti

Articolo 25 Disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private

Articolo 26 Disciplina delle emissioni sonore nelle pubbliche strade e piazze

Articolo 27 Dispositivi acustici antifurto

Articolo 28 Trasporto rumoroso di prodotti

Articolo 29 Servizi igienici

TITOLO III - SANZIONI E DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 30 Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà

Articolo 31 Principi regolanti l'applicazione ed importo delle sanzioni amministrative pecuniarie

Articolo 32 Reiterazione delle violazioni

Articolo 33 Proventi delle Sanzioni: destinazione

Articolo 34 Abrogazioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. Il presente regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto comunale, i comportamenti e le attività dei cittadini comunque influenti sulla vita della comunità del comune al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei consociati e la più ampia fruibilità dei beni pubblici e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 267/2000, compete al Comune, nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 5 e 128 della Costituzione, emanare regolamenti locali per la cura del territorio e lo sviluppo della comunità locale, onde preservare le peculiarità specifiche della collettività residente.
3. Le finalità di tutela raccolte nel presente regolamento potranno essere integrate dalla normativa regionale, in ragione della sua competenza esclusiva in materia di Polizia Amministrativa Locale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

Articolo 2

Vigilanza

1. In via prioritaria, compete alla Polizia Locale la tutela del rispetto dei precetti contenuti nel presente regolamento avvalendosi dei poteri di accertamento previsti dall'art.13 della L.689/1981 nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali ed alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale.
2. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

Articolo 3

Oggetto e applicazione

1. Il regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art.1, primo comma, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:
 - a) tutela, fruizione e sicurezza della convivenza urbana;
 - b) gestione e controllo delle attività produttive;
 - c) controllo dell'intero territorio.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite, per singole contingenti circostanze, dall'Autorità comunale mediante ordinanza. In caso di necessità e di urgenza, gli agenti della forza pubblica possono emanare ordini orali finalizzati alla prevenzione generale ed alla sicurezza dell'incolumità personale.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 4

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al regolamento edilizio;
- b) le piazze, i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i consociati, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 5

Disciplina del sistema sanzionatorio

1. Ogni violazione alle norme del presente regolamento ovvero alle disposizioni contenute nelle ordinanze di Polizia Urbana sono presidiate in via amministrativa mediante sanzioni pecuniarie secondo il procedimento e gli importi stabiliti nel titolo III.

2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue, nei casi espressamente previsti, l'applicazione di diritto delle sanzioni accessorie dell'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o di interrompere l'attività abusivamente intrapresa. Il fatto della inottemperanza alla sanzione accessoria nel termine di giorni cinque, naturali e consecutivi, dalla notifica della diffida ad adempiere, costituisce ulteriore violazione al Regolamento presidiata da una nuova sanzione amministrativa.

3. Qualora alla violazione di norme di regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile del fatto, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

4. Per tutte le sanzioni applicate nel rispetto del presente regolamento non è ammessa la riscossione della somma nelle mani dell'agente accertatore, salvo i casi in cui il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido disponibile siano residenti all'estero.

TITOLO II

TUTELA FRUIZIONE E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA URBANA

Sezione I: Disposizioni comuni al titolo II

Articolo 6

Comportamenti vietati e sanzionati in via residuale

1. Fermo restando che le norme del titolo II fissano obblighi e divieti speciali, in via residuale a salvaguardia della sicurezza e del decoro dell'abitato, è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo rilascio di preventiva autorizzazione;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici e privati;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontane e fontanelle, giochi e relative attrezzature, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, chiese, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali o altri beni di rilevanza pubblica nonché edifici privati di importanza storico-artistica;
- f) praticare giochi con la palla o comunque giochi di qualsiasi genere sulla carreggiata aperta al pubblico transito; praticare giochi suscettibili di creare disturbo o di procurare pericolo di danno sui marciapiedi, nelle piazze pedonalizzate e sotto i portici, salvo che le attività non siano state preventivamente autorizzate in ricorrenza di occasioni eccezionali;
- g) circolare con biciclette e monopattini o simili all'interno di piazze, giardini pubblici e strade in cui è posto divieto di transito per tutti i veicoli, salvo vengano portati a braccia;
- h) praticare il lancio o collocare sul parabrezza dei veicoli o fuori dalle apposite cassette volantini o simili;
- i) accendere e lanciare petardi in pubbliche piazze, nonché in direzione o vicinanza di persone e veicoli quando dallo scoppio derivi pericolo e molestia;
- j) spostare rifiuti regolarmente depositati ovvero manomettere o rompere i contenitori dei rifiuti;
- k) sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- l) ostruire con qualsiasi impedimento fisico, compresi i veicoli, le soglie degli ingressi pedonali di edifici ovvero collocare tale ingombro in aderenza a luci o finestre;
- m) lanciare cose da o nella pubblica via;

2. Le sanzioni relative al presente articolo, codificate al titolo III, si applicano solo a condizione che il comportamento vietato indicato non sia altrimenti previsto e sanzionato in diversa disposizione dal presente regolamento o da diversa norma, statale o regionale, nel rispetto del principio di specialità sancito dall'art. 9 della L. 689/1981;

3. In ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente titolo II, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al titolo III, si applica, fin dalla prima violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo ne risulti alterato. Se vi sia stato rilascio di autorizzazioni, fin dalla prima violazione, l'autorità comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione e la revoca nei casi previsti.

Sezione II: Della pulizia e dell'igiene

Articolo 7

Pulizia ed igiene: obblighi

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato.
2. Per le attività esercitate in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili finalizzati alla somministrazione o vendita per asporto al pubblico di alimenti e bevande, gli esercenti devono collocare all'interno dello spazio occupato contenitori di capacità idonea per il deposito dei rifiuti minuti.
3. I proprietari, conduttori o detentori di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, laddove il regolamento edilizio non ne sancisca l'obbligo, devono provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti ivi depositati.
4. Le aree pubbliche e private, i cortili, i terreni scoperti, le case e gli edifici, soprattutto in periodo estivo o se disabitati, devono essere costantemente tenuti puliti e sgombri a cura dei proprietari, conduttori o detentori, da erbacce, sterpaglie e rifiuti di ogni genere e recintati in modo da impedire lo scarico, da parte di terzi, di immondizie e di altri rifiuti.

Articolo 8

Pulizia ed igiene: divieti

1. A tutela dell'igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o davanti alle medesime o nei cortili, qualsiasi oggetto o materiale, quando gli stessi possano comportare l'annidamento di roditori, animali randagi, parassiti o l'accumulo di detriti e polvere;
- b) compiere, in luogo (o in vista del) pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- c) orinare e defecare in luogo pubblico;
- d) immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne altro uso improprio ovvero imbrattare le acque o lavare nelle stesse indumenti o biancheria;
- e) procurare impolveramento o stillicidio sulla strada, sui marciapiedi e sulle parti sottostanti dei fabbricati;
- f) procedere alla pulizia o sbattitura di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o altro, procurando insudiciamento o impolveramento delle aree sottostanti;
- g) spaccare e segare legna su suolo pubblico o di uso pubblico;
- h) alimentare animali nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici;

- i) accumulare o spargere letame sui terreni in area pubblica o privata;
- j) imbrattare il suolo con vernici o altro materiale indelebile;
- k) riversare nelle caditoie o sulle strade, e relative pertinenze, grassi, idrocarburi, sostanze oleose ed altri liquidi derivanti da veicoli, attrezzature meccaniche o da residui di pulizia, di edilizia, di agricoltura o di alimenti, salvo che la tipologia e le quantità dei prodotti sversati non integrino gli estremi della violazione di specifiche leggi speciali in materia ambientale;
- l) produrre la fuoruscita, anche dall'interno della proprietà privata, di vapori, gas, polveri o rifiuti speciali o altre esalazioni moleste o potenzialmente insalubri per la collettività e per le persone presenti nelle abitazioni adiacenti;
- m) bruciare, anche all'interno della proprietà privata, erbacce, stoppie, fogliame, carta, cartone, materiale plastico, gomma, oli, rifiuti ed in genere qualsiasi materiale la cui combustione sia nociva o molesta per la collettività e per le persone presenti nelle abitazioni adiacenti;
- n) compiere sulle aree pubbliche operazioni di lavaggio, di qualsiasi tipo, con e senza detersivi, di cose o materiali, compresi i veicoli e gli animali, nonché riversare sulle stesse aree i liquidi prodotti dalle predette attività svolte in area privata;
- o) effettuare attività di autoriparazione su area pubblica;
- p) effettuare impasti di cemento e similari su area pubblica a contatto con la pavimentazione;
- q) gettare materiali di demolizione o residui di lavorazioni che possano produrre rumori, polvere o imbrattamento sulla pubblica strada o su proprietà private vicine;
- r) la sosta, l'attardamento, l'accampamento, il bivacco da parte di chicchessia;

Articolo 9

Deposito e conferimento dei rifiuti

1. Chiunque si trovi nel territorio di competenza comunale ha l'obbligo di depositare e conferire i rifiuti differenziati secondo le specifiche modalità stabilite dall'Amministrazione con separati atti;
2. È vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale qualsiasi rifiuto, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti;
3. Chiunque violi i divieti di cui al comma 2 è tenuto alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Articolo 10

Piante: divieto

1. È fatto divieto di coltivare fave all'interno del centro abitato e fino ad una distanza di 200 metri dalle ultime abitazioni;
2. È altresì vietato mantenere impiantate varietà vegetali che inducono reazioni in persone affette da allergia, comprovata da specifica certificazione medica.

Articolo 11

Esposizione di generi alimentari per la vendita

L'esposizione, all'esterno dei punti vendita sul suolo pubblico o sull'uscio, di prodotti del settore alimentare è vietata se gli stessi:

- a) non sono garantiti, con idonea copertura dal deposito di polvere e dal gas provenienti dalla circolazione stradale ed altri agenti esterni;
- b) non sono collocati ad una altezza di almeno 70 cm da terra.

Sezione III: Del decoro e dell'assetto degli edifici

Articolo 12

Decoro e sicurezza dei fabbricati: obblighi

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici, le cui facciate prospettano su aree pubbliche, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione;
2. A salvaguardia dell'incolumità pubblica, i proprietari devono mantenere in condizioni di perfetta sicurezza statica gli edifici, tutti i distacchi di intonaci o piccole parti dell'edificio, derivanti da qualsiasi causa, restano nella esclusiva responsabilità del proprietario che è tenuto ad eseguire le opportune riparazioni entro il termine assegnato da apposita ordinanza, ferma restando la disciplina dell'art. 677 del Codice Penale per gli eventi assimilabili a pericoli di crollo o di rovina dell'edificio, gli eventi di cui al presente comma sono sanzionati a norma dell'art 30 del D.Lgs n. 285/1992;
3. Gli oggetti di ornamento, come vasi, fioriere, gabbie di uccelli, sostegni di tende, ombrelloni e simili, poste sulle finestre e sui balconi, devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere o, comunque, costituire un pericolo.

Articolo 13

Decoro e sicurezza dei fabbricati: divieti

1. È vietato lasciare in stato di fatiscenza le tende e le vetrine; queste andranno pulite e mantenute, costantemente in buono stato e non dovranno in alcun modo essere di ostacolo alla libera circolazione di pedoni e veicoli.
2. È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori o altro gli edifici, i monumenti ed i manufatti pubblici. La cancellazione di quanto sopra ed il ripristino dei muri, manufatti, e simili viene disposto a cura e spese del trasgressore.

Articolo 14

Decoro dei parchi e del verde pubblico: divieti

1. Nelle aiuole, nei viali alberati, nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati e nei viali alberati è vietato:
 - a) cogliere erbe, fiori e frutti;
 - b) salire sugli alberi;
 - c) tagliare o potare gli alberi e le piante;
 - d) danneggiare la vegetazione ed i siti erbosi;

- e) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- f) circolare con veicoli, a motore e non;
- g) calpestare le aiuole;
- h) disperdere liquidi o altro materiale dannoso;
- i) calpestare i siti erbosi o coricarvisi o sedervisi, salvo diversa disposizione comunale;
- j) condurre animali;
- k) bivaccare, campeggiare o attendarsi.

Sezione IV: Del suolo e dello spazio pubblico

Articolo 15

Disciplina dell'occupazione

1. É vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione dell'Autorità comunale;
2. Previa acquisizione di parere favorevole della Polizia Locale, con riguardo al rispetto del Codice della Strada, e dell'ufficio tecnico comunale, con riguardo alla compatibilità urbanistica ed edilizia delle installazioni, sono autorizzabili le occupazioni, a carattere temporaneo o permanente del suolo pubblico;
3. Dette autorizzazioni presuppongono, comunque, il rispetto della normativa igienico sanitaria;
4. Sono condizioni essenziali per il rilascio dell'autorizzazione:
 - a) il rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione;
 - b) che l'installazione non gravi su parti della carreggiata destinate alla circolazione dei veicoli;
 - c) in prossimità di incroci, le installazioni non dovranno essere di ostacolo alla visuale di sicurezza necessarie;
 - d) le installazioni non dovranno essere collocate su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
 - e) l'area occupata dall'installazione non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico;
 - f) l'installazione dovrà essere realizzata in modo tale da lasciare uno spazio per i flussi pedonali che di norma deve essere di metri due (può fare eccezione il caso in cui l'installazione è posta a filo marciapiede ed il marciapiede stesso è inferiore a metri due, purché venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari alla larghezza del marciapiede).
6. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto;
7. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate;
8. Tutte le occupazioni di suolo pubblico possono essere assoggettate a prestazione di garanzia fideiussoria laddove dalle installazioni fisse o mobili possano derivare danni alla sede stradale o alle sue pertinenze.

Articolo 16

Tipologia dell'occupazione

1. L'occupazione di suolo pubblico è disciplinata dal "*Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*";
2. Possono essere rilasciate autorizzazioni per occupazioni a carattere temporaneo e permanente;
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, caratterizzate dalla temporaneità e non ripetitività normalmente effettuate con strutture mobili ed in particolare:
 - a) strutture di supporto ad esposizioni temporanee;
 - b) veicoli per traslochi e strutture di supporto a lavori pubblici e privati;
 - c) strutture pubblicitarie non stabilmente infisse al suolo;
 - d) strutture di supporto a manifestazioni civili politiche e religiose;
 - e) strutture di supporto a sagre e fiere;
 - f) strutture semoventi di spettacoli viaggianti e per mestieri girovaghi.
4. Sono permanenti le occupazioni continuative e caratterizzate da strutture, di norma, stabilmente collocate o infisse al suolo ovvero ripetitivamente collocate sugli stessi siti ed in particolare:
 - a. chioschi, banchi, "dehors" tende ed edicole;
 - b. elementi di arredo urbano.

Articolo 17

Modalità di autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico per una delle tipologie di cui al comma 3 dell'art. 16 lettere a) b) c) deve presentare dichiarazione al Comune almeno 30 giorni prima rispetto alla data di inizio del periodo di occupazione con indicazione:
 - a) del periodo di estensione della stessa;
 - b) della localizzazione esatta delle aree da occupare;
 - c) delle strutture mobili da utilizzare;
 - d) della presa d'atto ed attestazione di conformità dell'occupazione alle condizioni prescritte dall'articolo 15 commi 3 e 4;
 - e) dell'avvenuto pagamento del prescritto canone per l'occupazione di suolo.
2. Premesso che il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla prescritta licenza di Polizia Amministrativa o Commerciale (ove previste), chiunque intenda occupare suolo pubblico per una delle tipologie di cui al comma 3 dell'art. 16 lettere d) e) f) deve presentare istanza di autorizzazione al Comune almeno 30 giorni prima, rispetto alla data di inizio del periodo di occupazione, con indicazione, oltre a quanto definito al comma precedente anche:
 - a) delle modalità di occupazione;
 - b) delle strutture fisse da utilizzare;
 - c) della dichiarazione di conformità alla normativa comunitaria degli impianti da utilizzare.

3. Premesso che il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla prescritta licenza di Polizia Amministrativa o Commerciale nonché delle licenze o permessi edilizi (ove previsti), chiunque intenda occupare suolo pubblico per una delle tipologie di cui al comma 4 dell'art. 16 lettere a) e b) deve presentare istanza di autorizzazione al Comune, almeno 30 giorni prima rispetto alla data di inizio del periodo di occupazione, con indicazione, oltre a quanto definito ai precedenti commi anche:

- a) relazione tecnico descrittiva redatta da tecnico abilitato indicante le caratteristiche della struttura, i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui la struttura viene ad interferire;
- b) fotografie a colori del luogo dove la struttura dovrà essere inserito.

Articolo 18

Lavori e depositi sul suolo pubblico

1. Chiunque compie lavori o esegue depositi sul suolo pubblico, oltre ad osservare le disposizioni in materia di circolazione stradale e di tutela delle strade, deve provvedere alla collocazione degli sbarramenti e delle segnalazioni prescritte curandone successivamente la manutenzione.
2. All'imbrunire tali segnalazioni devono essere illuminate con apposite luci rosse, che dovranno rimanere accese sino all'alba. L'obbligo delle luci di segnalazione è esteso anche durante il giorno in caso di nebbia, foschia o limitata visibilità.
3. Le operazioni di carico e scarico delle merci da effettuarsi sul suolo pubblico devono essere concluse con sollecitudine, senza interruzioni della circolazione stradale ed evitando ogni danno e pericolo per persone e cose.

Articolo 19

Trasporto di materiali di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materia di facile dispersione, come sabbia, terra, detriti, rami, sostanze in polvere, liquidi e oleosi, deve essere effettuato in modo che nulla venga disperso sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai contravventori, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

Sezione V: Del trattamento del mantenimento e della cura degli animali in ambito urbano

Articolo 20

Gli animali e la tutela dell'igiene

1. All'interno del perimetro del centro abitato, delimitato in conformità all'art. 4 del D.Lgs 285/1992, sono vietati l'allevamento, la detenzione, il pascolo ed il transito di animali della specie equina, bovina, ovina, suina, di pollame, di conigli e di altri animali da cortile e da produzione o macellazione.
2. È fatto obbligo di provvedere alla costante pulizia dell'animale, anche se condotto o detenuto in conformità al presente regolamento, ovvero del luogo di transito o ricovero o pascolo mediante immediata raccolta e smaltimento delle deiezioni e pulizia dell'area. In ogni caso chiunque detenga animali, anche se di affezione, deve applicarsi nel garantire la massima e costante pulizia degli animali stessi, delle aree ove questi vivono, comprese la raccolta e smaltimento quotidiani delle

deiezioni, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato.

3. I galli che col proprio canto disturbano il riposo e le occupazioni delle persone, specie nelle ore notturne, devono essere rimossi a cura e spese del proprietario.

Articolo 21

Del trattamento degli animali d'affezione: obblighi

1. Il trattamento degli animali d'affezione è disciplinato da apposito regolamento.

2. Nel condurre all'aperto, sulla pubblica via, ovvero nelle aree condominiali, i propri cani, è fatto obbligo ai proprietari o detentori di mantenerli al guinzaglio; alternativamente al guinzaglio, il cane deve essere calzato con museruola.

3. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali, quando dalle condizioni di detenzione o dall'omesso controllo l'animale versi in stato tale da disturbare, specialmente dalle ore 22:00 alle ore 08:00, la pubblica o privata quiete.

4. Gli agenti addetti al controllo delle norme di cui al presente regolamento, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma precedente al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata; ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia, a cura delle associazioni protezionistiche o dei gestori dei rifugi convenzionati con il Comune, a spese del trasgressore.

Articolo 22

Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici

1. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché nelle condizioni definite dal precedente articolo, esclusivamente nelle aree, ove esistenti, loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente possono provocare al patrimonio ed al verde pubblico rispondono i proprietari o i soggetti nell'occasione tenuti al controllo e sorveglianza;

2. É vietato introdurre cani all'interno delle aiuole, ancorché condotti al guinzaglio;

3. É vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

4. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza dell'autorità comunale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

5. I proprietari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo degli animali, nei luoghi pubblici e/o ad uso pubblico, hanno l'obbligo di essere muniti di sacchetto e paletta-pinza per la raccolta delle deiezioni, di raccogliere gli escrementi e pulire il suolo pubblico da eventuali deiezioni liquide prodotte dagli stessi animali, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo; in via esclusivamente esemplificativa, i soggetti obbligati, al fine di lavare il suolo dalla deiezione liquida dell'animale, possono versare dell'acqua sulla parte interessata fino a ripristinarne lo stato di igiene.

Sezione VI: Della tutela della quiete e del riposo

Articolo 23

Disposizioni generali

1. Le industrie insalubri e le attività rumorose devono essere poste nelle zone appositamente assegnate, agli stabilimenti industriali ed artigianali, o comunque produttivi, dalle previsioni degli strumenti urbanistici.
2. Con riguardo agli esercizi in attività, insistenti nel centro abitato, delimitato in conformità al D.Lgs 285/1992, questi non possono essere iniziati prima delle ore 7:00 e continuati dopo le ore 20:00, nel periodo dal 1° novembre al 30 aprile, e prima delle ore 6:00 e continuati dopo le ore 21:00, nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre. È fatto obbligo di osservare una pausa interruttiva dei lavori rumorosi tra le ore 14:00 e le ore 16:00 di ogni giorno.
3. È comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore.

Articolo 24

Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti

1. Ovunque si svolgano pubblici spettacoli o trattenimenti, in luogo tanto pubblico quanto aperto al pubblico o privato, non è mai consentito che le emissioni sonore possano essere udite all'esterno tra le ore 24:00 e le ore 8:00.
2. I titolari di dette attività hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, gli avventori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Articolo 25

Disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private

1. Nelle abitazioni private e nelle relative pertinenze non è consentito tenere in funzione apparecchiature o utilizzare strumenti musicali fonti di molestie e disturbo.
2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini; la disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici e circoli privati.
3. Nelle abitazioni private l'uso di strumenti musicali è consentito con l'adozione di accorgimenti e cautele atti ad evitare disturbo ai vicini; non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dalle ore 22:00 alle ore 07:00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Articolo 26

Disciplina delle emissioni sonore nelle pubbliche strade e piazze

1. Salvo autorizzazione dell'autorità comunale, che dovrà contenere stringenti prescrizioni ed orari, nelle pubbliche piazze e strade non è consentito fare uso di strumenti musicali a percussione o elettrici né tenere in funzione apparecchiature o sistemi di amplificazione fonti di molestie e disturbo.

2. L'uso di strumenti musicali senza amplificazione è consentito dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00 nelle aree pubbliche. La Giunta Comunale individua i luoghi in cui detto uso è comunque vietato.

Articolo 27

Dispositivi acustici antifurto

1. I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo, affinché il segnale d'allarme non deve superare la durata complessiva di tre minuti ancorché lo stesso sia intermittente.

2. La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti.

Articolo 28

Trasporto rumoroso di prodotti

1. Fatto salvo il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, il trasporto di cose e prodotti suscettibili di recare rumore va eseguito previa adozione delle cautele idonee a ridurre l'emissione ed è vietato dalle ore 22:00 alle ore 08:00 e dalle ore 13:00 alle ore 16:00.

Articolo 29

Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dalla normativa sanitaria, da tenersi a disposizione dei frequentatori e comunque di chiunque acceda al locale aperto al pubblico e faccia richiesta di uso dei servizi stessi;

2. L'esercizio il cui servizio igienico risulti guasto o non utilizzabile determina l'obbligo inderogabile di sospendere le attività di somministrazione e la chiusura dell'esercizio fino alla restituzione a funzionalità dei servizi igienici in favore dell'utenza e del personale.

TITOLO III
SANZIONI E DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 30

Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà

1. Il controllo sul rispetto delle norme del regolamento appartiene a tutti gli organi competenti, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81;
2. In ragione della peculiarità territoriale dello stesso, in via prioritaria, il controllo compete al personale di Polizia Locale, quale che sia la sua forma di organizzazione, nell'ambito del territorio di vigenza del regolamento;
3. Le attività di controllo sull'osservanza del Regolamento e di repressione dei comportamenti vietati avvengono:
 - a) d'iniziativa del personale di Polizia Locale;
 - b) secondo la pianificazione dell'attività operata dal Servizio di Polizia Locale;
 - c) su richiesta dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione o la concessione, che demanda la Polizia Locale alla verifica delle condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto;
 - d) su segnalazione di Enti o Autorità preposte alla verifica del possesso delle condizioni per l'esercizio di attività soggette ad autorizzazione;
 - e) su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino.
5. Sulla scorta degli atti di accertamento sanzionatorio eseguiti dai soggetti deputati al controllo, nei casi previsti dalle singole disposizioni del presente regolamento, entro il termine massimo di 10 giorni dalla trasmissione di copia del verbale di accertamento, l'Autorità comunale, per il tramite del dirigente competente, dispone, con ordinanza, l'applicazione delle sanzioni accessorie di natura interdittiva tassativamente determinate nel seguente elenco:
 - a) obbligo di sospensione immediata dell'attività;
 - b) rimozione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
 - c) sospensione dell'attività autorizzata per un periodo da un minimo di giorni 1 ad un massimo di giorni 20, quando l'attività illecita, ancorché irregolare, possa essere regolarizzata con ravvedimento operoso del trasgressore;
 - d) chiusura definitiva dell'esercizio e revoca delle autorizzazioni, quando siano venuti meno definitivamente i requisiti di esercizio o vi sia stata prosecuzione dell'attività, nonostante la sospensione.
6. L'ordinanza, munita della formula esecutiva, possiede i caratteri dell'esecutorietà e comporta l'obbligo di disporre, a cura dell'organismo di controllo demandato per l'esecuzione, la sua esecuzione coattiva, con esecuzione di sequestro, in via amministrativa, ove necessario.
7. Della necessità di dare corso all'esecuzione coattiva viene comunicata notizia all'Autorità comunale per il recupero delle spese derivanti dalle esecuzioni in danno.

Articolo 31

Principi regolanti l'applicazione ed importo delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salva l'applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nelle norme del presente titolo, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente

regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella L. 689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedurali.

2. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.

3. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le violazioni alle norme del presente regolamento è compresa nei limiti edittali da € 25 ad € 500, così come stabilito dall'art.7-bis del D.Lgs 267/2000. Ai sensi dell'art.16, comma 2, L. 689/1981, come modificato dall'art.6 bis della L. 24 luglio 2008 n° 125, la Giunta Comunale ha facoltà di prevedere con disposizione a carattere generale per il pagamento in misura ridotta una sanzione diversa, graduata e proporzionata alla gravità del fatto, pur sempre contenuta entro i predetti limiti.

4. Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente, con ordinanza – ingiunzione, la sanzione è il Responsabile del Servizio competente per la materia della Polizia Amministrativa.

5. Il termine per l'adozione del provvedimento di definizione del procedimento introdotto con gli scritti difensivi è fissato in giorni novanta dalla data di acquisizione di questi ultimi.

Articolo 32

Reiterazione delle violazioni

1. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività dietro autorizzazione dell'Autorità comunale o per effetto di comunicazione d'inizio attività, con ordinanza del dirigente del Servizio competente per la Polizia Amministrativa, viene disposta la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo, determinato in misura fissa, di tre giorni.

2. Si ha reiterazione quando, nei due anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa prevista dal regolamento, accertata con provvedimento di cui all'art. 13 della Legge 689/81, lo stesso soggetto, o altro legato da rapporto di dipendenza o collaborazione con il titolare dell'attività autorizzata, commette un'altra violazione della stessa indole.

3. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

4. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è archiviato.

Articolo 33

Proventi delle Sanzioni: destinazione

1. Spettano al Comune i proventi delle Sanzioni riscosse dall'Ente per la violazione delle norme del presente regolamento.

Dei suddetti proventi sanzionatori, che non siano gravati da specifico vincolo di destinazione ad opera di precipua norma di Legge, viene effettuato riparto tra le seguenti finalità:

- a) nella misura del 40% del riscosso, le somme restano vincolate alla creazione di un fondo speciale per la creazione di meccanismi incentivanti la produttività del personale di vigilanza, al fine del miglioramento qualitativo del servizio di vigilanza, nonché della sua intensificazione sul piano quantitativo, nonché alla creazione del fondo per l'assicurazione accessoria del personale di Polizia Municipale;

- b) nella misura del 30% del riscosso, le somme restano vincolate all'acquisto di mezzi e strumenti tecnologici per il controllo delle attività di Polizia Urbana;
- c) nella misura del 30% del riscosso, le somme restano vincolate alla creazione o al miglioramento delle aree fieristiche o mercatali o al ripristino o risanamento di aree danneggiate da atti vandalici o comunque lesivi della proprietà pubblica.

Articolo 34

Abrogazioni

Il presente regolamento, dopo l'intervenuta esecutività della delibera di adozione, è:

- a) pubblicato all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi;
- b) sottoposto a forme di pubblicità che ne consentano la effettiva conoscibilità;
- c) inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti.

Il regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo al periodo di pubblicazione.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il regolamento di Polizia Urbana previgente e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.